Giovedì 17 febbraio 2022

P9_TA(2022)0046

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2020)0571 — C9-0301/2020 — 2020/0262(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2022/C 342/35)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0571),

— visti l'articolo 294, paragrafo 2, e in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0301/2020),

— visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 febbraio 2021 ([1]),

— previa consultazione del Comitato delle regioni,

— visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 dicembre 2021, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto l'articolo 59 del suo regolamento,

— visti i pareri della commissione giuridica,

— vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0114/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. approva la dichiarazione congiunta del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella serie L della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, unitamente all'atto legislativo finale;

3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0262

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 febbraio 2022 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2022/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2022/431.)

([1]) GU C 56 del 16.2.2021, pag. 63.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE

[da pubblicare nella serie L subito dopo l'atto legislativo]

Il Parlamento europeo e il Consiglio concordano nel ritenere che i farmaci pericolosi contenenti sostanze che rispondono ai criteri per essere classificate come cancerogene (categoria 1A o 1B), mutagene (categoria 1A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1A o 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE. Tutti i requisiti previsti dalla direttiva 2004/37/CE si applicano di conseguenza ai medicinali pericolosi.

Dichiarazione della Commissione — Piano d'azione e proposte legislative

Gli obblighi imposti alla Commissione dall'articolo 18 bis, terzo comma, per quanto riguarda la presentazione di un piano d'azione e la presentazione di una proposta legislativa non possono essere in contrasto con le prerogative istituzionali della Commissione e il suo diritto di iniziativa che derivano direttamente dai trattati.

L'articolo 18 bis, terzo comma, fa riferimento all'articolo 16 della direttiva 2004/37/CE, che stabilisce l'obbligo di fissare valori limite sulla base dell'informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, per tutte le sostanze per cui ciò è possibile. Nell'attuare tale disposizione, la Commissione è inoltre invitata a presentare il piano d'azione di cui all'articolo 18 bis, terzo comma. Per motivi di trasparenza, tale piano d'azione consisterà in un elenco delle prossime 25 sostanze nuove o rivedute che dovranno essere sottoposte a valutazione scientifica. Le valutazioni delle sostanze elencate faranno parte della procedura stabilita, come pure la consultazione delle parti sociali, il parere del CCSS e la valutazione d'impatto per preparare a tempo debito le proposte legislative necessarie.